

# **COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE "IUC"**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 -

### **TITOLO II**

#### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Art. 5 -

### **TITOLO III**

#### **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Art. 20 -

### **TITOLO IV**

#### **DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Art. 28 -

### **TITOLO V**

#### **VERSAMENTI E DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

Art. 51 -

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 62 -

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**ART. 3**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Garbagna Novarese per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

**ART. 4**  
**COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - la componente servizi, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

#### **ART. 5**

##### **FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Garbagna Novarese dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 6**

##### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

#### **ART. 7**

##### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale

adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

## **ART. 8**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- e) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- f) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

## **ART. 9**

### **BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## **ART. 10**

### **BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

#### **ART. 11**

#### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

3. L'inagibilità o inabitabilità, non superabile con interventi di manutenzione, è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso nei limiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 3.1.1998 n. 28 e s.m.i. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

4. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
- b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
- f) edifici che hanno perduto i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa e che non siano allacciate ai servizi di fornitura di energia elettrica, acqua gas, etc..

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

6. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegato, in alternativa:

- a) accertamento dello stato dell'immobile da parte del Servizio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile che il Servizio Tributi Comunale si riserva di sottoporre al Servizio Tecnico Comunale per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

## **ART. 12**

### **RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

## **ART. 13**

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## **ART. 14**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**ART 15**  
**FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Per beneficiare dell'assimilazione di cui al presente comma occorre presentare dichiarazione sostitutiva utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale entro e non oltre i termini della prima scadenza di pagamento nella quale ci si intende avvalere dell'assimilazione.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile il coniuge superstite è soggetto passivo in quanto ad esso sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota riservata ai figli. Dal diritto reale di abitazione discende dunque l'obbligo IMU con la conseguenza che tale imposta deve essere pagata tutta dal coniuge superstite che vi risiede e assoggettata ai criteri di calcolo previsto per l'abitazione principale.
4. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 2 D.L. 102/2013).
5. Il Comune equipara ad abitazione principale gli immobili destinati ad alloggi sociali e quelli regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (art. 2 D.L. 102/2013).
6. Il Comune considera equiparato ad abitazione principale, l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono state richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.
7. Il Comune equipara ad abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

**ART. 16**  
**ESCLUSIONI DALL'IMU**

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso di immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare:
  - a) adibito ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune;
  - b) assimilato all'abitazione principale dalle disposizioni di cui all'art. 15;
  - c) qualificato come fabbricato rurale ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - d) costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non sia in ogni caso locato o comunque utilizzato anche da soggetti terzi (immobile merce).

**ART. 17**  
**ESENZIONI DALL'IMU**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
3. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
  - a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
  - b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  - c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
  - d) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità di cui alla lettera c del comma precedente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

**ART. 18**  
**QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ART. 19**  
**VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;

b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione

5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. Tale limite si applica ove sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) il singolo contribuente abbia a proprio carico una somma complessiva riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione inferiore ad € 12,00;

b) l'imposizione fiscale complessiva gravante su un immobile, anche se in comproprietà fra più soggetti, sia inferiore ad € 12,00.

**TITOLO III**  
**TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**ART. 20**  
**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Garbagna Novarese del tributo per i servizi indivisibili istituito dall'articolo 1 commi 669-679 della Legge n. 147/2013, quale componente dell' Imposta Municipale Unica riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili.
2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**ART. 21**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, nonché di terreni edificabili con esclusione dei terreni agricoli, secondo la definizione dei medesimi oggetti d'imposizione ai fini IMU di cui ai rispettivi articoli del titolo II.

**ART. 22**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 21. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo.
3. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
5. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**ART. 23**  
**BASE E VALORE IMPONIBILE**

1. La base e valore imponibile dei fabbricati e terreni edificabili sono quelle previste per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU di cui al Titolo II.

**ART. 24**  
**ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote ed eventuali detrazioni entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**Art. 25**  
**ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili esenti ai fini IMU di cui all'art. 17 del titolo II del presente regolamento.

2. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative.

**ART. 26**  
**SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Con la deliberazione di cui ai precedenti artt. 24 e 25, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili e fornisce indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**ART. 27**  
**VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.

2. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Le rate scadono il giorno 16 di ogni mese. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti IMU e TASI:

a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;

b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione

5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. Tale limite si applica ove sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) il singolo contribuente abbia a proprio carico una somma complessiva riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione inferiore ad € 12,00;

b) l'imposizione fiscale complessiva gravante su un immobile, anche se in comproprietà fra più soggetti, sia inferiore ad € 12,00.

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**ART. 28**  
**PRESUPPOSTI DELLA TARI**

1. La TARI ha per oggetto il servizio relativo alla gestione, in tutte le sue varie fasi, dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al successivo art.29.
2. Il gettito complessivo della tassa, ai sensi della Legge 147/2013, comma 654, deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono obbligati in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Si intendono per:
  - *locali*: strutture stabilmente infisse o semplicemente posate al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie; sono soggetti alla tassa tutti i vani principali, secondari o accessori, le relative pertinenze nonché le aree coperte comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, qualunque sia la loro destinazione o uso, insistenti interamente o prevalentemente sul territorio comunale; si intendono per vani principali quelli effettivamente adibiti ad abitazione o ad attività delle utenze non domestiche, per secondari o accessori anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, vani scale, ecc., per pertinenze i locali, anche se separati dal corpo principale dell'edificio, destinati a box, garage, cantine, solai, autorimesse, ecc., che sono inservienti ed utilizzati dall'utenza; si considerano inoltre tassabili, con esclusione delle sole aree di cui al successivo art. 33, tutte le aree comunque utilizzate, nonché caravan o similari adibiti a stabile residenza ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni
  - *aree scoperte*: sia superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; si considerano tassabili tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, fermo restando quanto previsto al successivo art. 34
  - *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione
  - *utenze non domestiche*: altre superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali e attività produttive in genere
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia, informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Il mancato o parziale utilizzo del servizio da parte dell'utenza quando questo è disponibile o la temporanea interruzione dello stesso non comportano presupposto per l'esclusione o la diminuzione del pagamento.

**ART. 29**  
**GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è gestito del Comune di Garbagna Novarese in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Il perimetro, la forma organizzativa e le modalità di gestione ed effettuazione del servizio sono stabilite dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana adottato in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 24/10/1995.

**ART. 30**  
**RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati agli urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva (al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti) superiore a 200 mq, il rapporto tra quantità globale (in kg) di detti rifiuti e l'indicata superficie, non superi il 200% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite all'allegato 1, punto 4.4, del D.P.R. 158 del 27/04/1999.
2. Ai sensi del comma 649 della Legge 147/2013, il divieto di assimilazione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, a seguito di comprovata documentazione fornita in merito dal produttore
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al precedente comma 1, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto specifici, entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche organizzative atte a gestire tali rifiuti.

**ART. 31**  
**SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI**

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 28, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore di condominio ed il soggetto responsabile di cui al precedente comma 4 sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato.

**ART. 32**  
**BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra Comuni e Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, si considera la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, considerando quanto dichiarato o accertato ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, ai sensi della Legge 147/2013 commi 645 e 646; relativamente alle attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% di quella catastale.

2. Una volta definite ed attivate le procedure di allineamento dei dati previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, la superficie assoggettabile a TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale calcolata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 212/2000.

3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

### **ART. 33 ESCLUSIONI**

1. Si considerano non tassabili, in conformità a quanto disposto al precedente art. 28, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) fabbricati danneggiati, non agibili o in corso di ristrutturazione, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di inizio lavori e comunque sino alla data di inizio occupazione, purché tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione;
- c) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, aree in abbandono di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- d) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50, in cui non sia possibile la permanenza;
- g) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito veicolare interno o all'accesso alla pubblica via, zone di transito e/o manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, aree adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli in entrata e in uscita dall'area di servizio e di lavaggio;
- j) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, (parcheggi non operativi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse);
- k) parti comuni del condominio, ai sensi dell'art. 1117 c.c., ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge:

- aa) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, ad eccezione dei locali annessi ad uso abitativo o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- bb) locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente;
- cc) locali ed aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione da associazioni e/o gruppi non aventi scopo di lucro;
- dd) locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli

3. sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono); il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.
5. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, sino a che persistano le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art.30 del presente regolamento e l'occupazione decorrerà dal giorno in cui le condizioni sono venute meno.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse ai sensi dei commi precedenti, verrà applicata la tassazione per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **ART.34 COMPUTO DELLE SUPERFICI**

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 32, la superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio di locali ed aree assoggettabili alla tassa, con esclusione di quanto previsto al precedente art. 33, compresi i casseri non ad uso agricolo, sono computate per il 10%.
3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 20%.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, tossici o nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei magazzini di cui all'art.30 comma 2. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, ridotta della percentuale indicata, relativamente alle seguenti categorie di utenza non domestica.

|    | <b>CATEGORIA</b>                                                                                | <b>%</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLA, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                                       | 5%       |
| 2  | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI                                                               | 10%      |
| 3  | STABILIMENTI BALNEARI                                                                           | 5%       |
| 4  | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                                                                         | 5%       |
| 5  | ALBERGHI CON RISTORANTE                                                                         | 10%      |
| 6  | ALBERGHI SENZA RISTORANTE                                                                       | 5%       |
| 7  | CASE DI CURA E RIPOSO                                                                           | 10%      |
| 8  | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI                                                            | 5%       |
| 9  | BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO                                                                    | 5%       |
| 10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI         | 5%       |
| 11 | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                                                      | 5%       |
| 12 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) | 10%      |
| 13 | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                                                            | 15%      |

|    |                                                                              |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                            | 15% |
| 15 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                           | 15% |
| 16 | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE                                     | 10% |
| 17 | BAR, CAFFE', PASTICCERIA                                                     | 10% |
| 18 | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI | 10% |
| 19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                                            | 10% |
| 20 | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE                                        | 10% |
| 21 | DISCOTECHES, NIGHT CLUB                                                      | 5%  |

6. I presupposti per l'applicazione delle percentuali di cui sopra devono essere indicati nella denuncia originaria o di variazione; la detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali si provvede allo smaltimento.

7. Sono altresì escluse dalla tassazione le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente art. 30.

#### **ART. 35 PERIODI DI APPLICAZIONE**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il pagamento è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

4. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versato dall'Amministratore, come previsto dal presente regolamento.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al precedente art.30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione; le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 36 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE**

1. La TARI è istituita per la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 29.

2. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 683, il costo complessivo da coprire è determinato in funzione del Piano Finanziario redatto dal soggetto che gestisce il servizio stesso in collaborazione con i competenti uffici comunali.

3. Il Piano finanziario riporta, nell'anno successivo a quello di riferimento, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo, al netto del tributo provinciale:

- per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore a quello preventivato

- per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti dalla negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quello preventivato
- 4. Ai fini della determinazione del costo da coprire, il costo relativo al servizio di spazzamento viene considerato nella misura del 100%.

#### **ART.37 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 683, il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La tariffa applicata alla singola utenza è individuata tenendo conto della classificazione dei locali e delle aree tassabili di cui agli artt. 40 e 41, dei criteri di determinazione di cui all'art.39, della ripartizione dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito al comma 1, ha effetto dal primo gennaio; se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato l'anno precedente.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa, con particolare riferimento a tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra quelli da considerare all'interno del Piano Finanziario secondo il D.P.R. 158/1999.

#### **ART. 38 ARTICOLAZIONE DELLA TARI**

1. Ai sensi della Legge 147/2013, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta.
2. Per la definizione del modello di calcolo delle tariffe, in conformità a quanto previsto dal comma 651, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, a ciascuna delle quali vengono imputate una quota fissa ed una quota variabile commisurate ai seguenti costi del servizio:
  - a) *quota fissa*: è determinata in base alle componenti essenziali di costo del servizio, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ed al servizio di pulizia delle strade; questi costi non subiscono variazioni in relazione alla quantità di rifiuti conferita;
  - b) *quota variabile*: è proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti (o loro stima) provenienti dalle diverse tipologie di utenza, nonché al costo per il loro smaltimento o recupero.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nell'apposita deliberazione riportante i criteri generali applicati per la determinazione delle tariffe.

#### **ART. 39 COEFFICIENTI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Ai sensi del comma 651, ai fini delle tariffe alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti ed al costo di gestione del servizio, vengono adottati i criteri ed i principi individuati dal D.P.R. 158/1999 ed esplicitati all'allegato B.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ART. 40 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI**

1. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in sei categorie:
  - 1) utenze domestiche con nucleo familiare composto da un componente
  - 2) utenze domestiche con nucleo familiare composto da due componenti

- 3) utenze domestiche con nucleo familiare composto da tre componenti
  - 4) utenze domestiche con nucleo familiare composto da quattro componenti
  - 5) utenze domestiche con nucleo familiare composto da cinque componenti
  - 6) utenze domestiche con nucleo familiare composto da sei o più componenti
2. L'attribuzione della categoria di appartenenza avviene d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche, secondo quanto disposto al successivo art. 41.
3. I locali e le aree occupati o detenuti dalle utenze domestiche sono suddivisi in ventuno categorie:
- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  - 2) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  - 3) Stabilimenti balneari
  - 4) Esposizioni, autosaloni, magazzini
  - 5) Alberghi con ristorante
  - 6) Alberghi senza ristorante
  - 7) Case di cura e riposo
  - 8) Uffici, agenzie, studi professionali
  - 9) Banche ed istituti di credito
  - 10) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
  - 11) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
  - 12) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
  - 13) Carrozzeria, autofficina, elettrauto
  - 14) Attività industriali con capannoni di produzione
  - 15) Attività artigianali di produzione beni specifici
  - 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
  - 17) Bar, caffè, pasticceria
  - 18) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  - 19) Plurilicenze alimentari e/o miste
  - 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
  - 21) Discoteche, night club, sale giochi, sale da ballo
4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie previste viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativamente all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e la facoltà del Comune di accertarne la veridicità.
5. I coefficienti per il calcolo delle tariffe, proposti dal D.P.R. 158/1999 in un range minimo e massimo, sono esposti all'allegato C; il coefficiente utilizzato per il calcolo delle tariffe è determinato nella delibera tariffaria.

#### **ART. 41**

#### **OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente; devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, badanti, ecc.).
2. Il numero di occupanti per le utenze domestiche di cui al comma precedente è quello risultante al 30 giugno precedente all'emissione degli avvisi di pagamento per l'anno di riferimento ovvero alla data di inizio occupazione qualora successiva ma precedente all'emissione dell'avviso stesso salvo specifica denuncia di un numero maggiore di occupanti da parte del contribuente.
3. E' possibile scomputare dal numero dei componenti i soggetti di seguito indicati con diritto allo sgravio o al rimborso con decorrenza dalla data di effettiva assenza (fatto salvo il numero minimo di componenti di cui all'art. 40):

- a) congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria, risulti per più di sei mesi all'anno presso strutture sanitarie assistenziali, rieducative e similari;
  - b) congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di avere acquisito la residenza o la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, anche non continuativi, per motivi di lavoro o studio, in località posta al di fuori del territorio comunale, in modo tale da non consentire l'abitudine della dimora;
4. Per l'ottenimento del diritto allo sgravio o rimborso in relazione alle casistiche sopra indicate, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi allegando la documentazione probatoria, entro 60 giorni dalla data del versamento a saldo della tassa dovuta, oppure entro la scadenza dell'ultima rata della successiva cartella esattoriale notificata.
5. Per quanto concerne i box, le rimesse, ecc. in uso del contribuente situati in luogo diverso rispetto all'abitazione, al fine del conteggio della tassa, si considera il numero di occupanti risultante dall'anagrafe per il nucleo familiare.
6. Nel caso in cui la metratura tassata in capo ad un contribuente comprenda anche quella riferita a locali, siti allo stesso indirizzo e numero civico, occupati da altri nuclei familiari, al fine del conteggio della TARI si attribuiscono i componenti derivanti dalla somma di tutti i nuclei familiari ivi residenti, fatto salvo il caso in cui siano note le metrature differenziate degli alloggi nonché l'ubicazione dei nuclei familiari, nel qual caso verranno attribuiti i componenti effettivi.
7. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini iscritti AIRE, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti e si assume come numero di occupanti due, salvo specifica denuncia di un numero maggiore da parte del contribuente, con possibilità di richiedere riduzione, se spettante, ai sensi dell'art. 46.
9. Nel caso di alloggi a disposizione, i cui proprietari siano comunque residenti in altri locali ed iscritti all'anagrafe comunale, il numero di occupanti è quello risultante dall'anagrafe comunale con possibilità di richiedere riduzione, se spettante, ai sensi dell'art. 46.
10. Per le superfici e gli immobili che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, qualora le relative metrature non siano incluse nella medesima, la quota variabile si ritiene assolta con quanto determinato per l'abitazione.
11. Per ogni altra casistica riferita alle utenze domestiche per le quali non esistono elementi oggettivi per attribuire il numero di componenti, al fine del calcolo della tariffa si attribuiscono forfettariamente due unità.

#### **ART.42**

#### **SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008; il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

#### **ART. 43**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Questo è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

**ART. 44**  
**TARIFFA GIORNALIERA**

1. Ai sensi della Legge 147/2013, commi 662 - 665, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce l'applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadro di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque giorni la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 40, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa, a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Alla tassa giornaliera si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale, compresa la riduzioni ed agevolazioni di cui all' art. 46.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
6. In caso di occupazione di fatto, gli importi che non risultino versati all'atto dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e spese accessorie. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
  - le occupazioni occasionali effettuate per iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande che siano promosse o gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
  - le occupazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
  - le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
  - le occupazioni occasionali effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati ad uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempre che detti spazi non ricorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
  - le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
  - le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
  - le occupazioni realizzate con ponteggi per l'attività edilizia.

**ART. 45**  
**RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, nelle sua quota fissa e variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40%, nella sua quota fissa e variabile; si intendono ubicati in zone servite gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari (calcolati a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali vie di accesso provate agli insediamenti), nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

#### **ART.46**

#### **RIDUZIONI/ESENZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO CHE COMPORTANO UNA POSSIBILE MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI**

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, ai sensi della Legge 147/2013, comma 659, la quota fissa e la quota variabile sono ridotte
  - a) del 10% (salvo accertamento da parte del Comune) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
  - b) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta, sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro 60 (sessanta) giorni il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvederà al recupero degli importi con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione, con le modalità di cui al precedente art.37.

#### **ART. 47**

#### **AGEVOLAZIONE PER RAGGIUNTI OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi del comma 658.
2. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a dette utenze, di un importo pari al 20% dei ricavi previsti nel piano finanziario, derivanti dalla cessione a recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi nell'anno precedente di un incremento di almeno 2 punti percentuali nell'indice di raccolta differenziata .

#### **ART. 48**

#### **RIDUZIONI PER ACCERTATO RECUPERO O MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI**

1. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie, ai sensi della Legge 147/2013, comma 649 :
  - a) su istanza motivata dei titolari di attività non domestiche che dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, è concessa una riduzione pari al 15% della quota variabile della tassa; le spese oggetto di valutazione devono essere documentate e rapportate su base annua; nel caso di spese di investimento, le stesse vengono considerate sulla base dei valori di ammortamento iscritti a bilancio;
  - b) Alla quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite soggetti terzi nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero; la riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a recupero dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio. 2.La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la

produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è determinato in base alle percentuali previste e non può essere, comunque, superiore al 60% della quota variabile del tributo.

| % RECUPERO     | % RIDUZIONE PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA |
|----------------|-------------------------------------------|
| Da 20% a 29,9% | 15%                                       |
| Da 30% a 59,9% | 25%                                       |
| Da 50 a 79,9%  | 45%                                       |
| Oltre 80%      | 60%                                       |

- c) alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio dell'umido è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tassa pari al 10% ; l'agevolazione sarà riconosciuta dietro presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed avrà effetto sino a diversa comunicazione da parte dell'interessato; il Comune si riserva di effettuare periodici controlli con personale autorizzato al fine di verificare l'effettiva attuazione del compostaggio domestico.

3. Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni di cui al primo comma, punti a) e b), le domande debitamente documentate dovranno essere vagliate dall'Ufficio Tecnico Comunale al fine di valutare l'effettivo vantaggio relativo al servizio di nettezza urbana erogato.

4. Qualora l'utenza interessata non sia in grado di fornire dati relativi alla produzione complessiva di rifiuto, la stessa sarà stimata moltiplicando la superficie complessiva per il valore massimo del Kd della corrispondente categoria.

#### **ART. 49 CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 45, 46,47 e 48 sono tra loro cumulabili sino ad un massimo del 30% sia nella componente di quota fissa che variabile.

#### **ART. 50 RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, in numero 2 (due) rate, con scadenza entro il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, come previsto da regolamento, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

**TITOLO V**  
**DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**ART. 51**  
**DICHIARAZIONE IMU e TASI**

1. I soggetti passivi IMU e/o TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; per la presentazione della dichiarazione IMU deve essere utilizzato il modello IMU approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre la dichiarazione TASI deve contenere obbligatoriamente gli elementi di cui al successivo art. 52, commi 7 e 8.
2. Le dichiarazioni IMU e TASI hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta/tributo dovuto.
3. L'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione IMU , di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n° 504/1992 e s.m.i. è soppresso ad eccezione delle seguenti fattispecie:
  - a) atti i cui elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell'I.MU., non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997 (Modello Unico Informatico);
  - b) atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997;
  - c) agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari, che il contribuente intenda far valere.
4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
5. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

**ART. 52**  
**DICHIARAZIONE (DENUNCIA) TARI - CONTENUTI ED OBBLIGO DI PRESENTAZIONE**

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso . La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- se trattasi di Ente, Istituto, Associazione, la denominazione ed il relativo scopo sociale od istituzionale, l'indicazione della sede legale, del codice fiscale e/o della partita IVA, delle generalità complete del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- l'indicazione della superficie dei locali, delle eventuali pertinenze, delle aree e la loro destinazione d'uso nonché, per le utenze domestiche, se si tratta o meno di abitazione principale, il numero complessivo degli occupanti ed il nominativo degli stessi; in caso si tratti di locali in affitto deve essere specificato il nominativo del proprietario;
- il codice ATECO in caso si tratti di utenza non domestica;
- l'ubicazione dei locali e delle aree ed i riferimenti catastali;
- la data di inizio dell'occupazione o detenzione;
- gli identificativi catastali relativi a tutte le unità;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo di cui all'art. 5.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine precedentemente indicato, se più favorevole.

Come ricevuta verrà rilasciata fotocopia protocollata della stessa dichiarazione.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata dal giorno indicato con il timbro postale.

#### **Art. 53**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU, TASI, TARI**

1. La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata.

#### **ART. 54**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale Unica (IUC); il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento, gli atti propedeutici alla riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di rimborso e compensazione.

#### **ART. 55**

#### **POTERI DEL COMUNE**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- a) inviare questionari al contribuente;
- b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);

- d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati
- f) richiedere all'amministratore del condominio ed il soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di :
- copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio
  - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale appositamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni. salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **ART. 56**

#### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui al precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta o tributo, maggiorazioni, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.
7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

#### **ART.57**

#### **INTERESSI**

- 1 Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 58**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 59, del presente regolamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme, riservate al Comune, a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **ART. 59**

#### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

#### **ART. 60**

#### **SANZIONI**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i., attualmente fissata del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 65 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **ART. 61**

#### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 62**

#### **ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **ART. 63**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della L. n. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARES; rimane ferma per il Comune o l'ente eventualmente competente la potestà relativa alle attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU vigente sino al 31 dicembre 2012 e della TARES vigente sino al 31 dicembre 2013 entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Ai fini dell'entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento per la prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti TARSU o TARES, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **ART. 64**

#### **DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014**

1. Ai fini del versamento delle rate del tributo TARI il Comune provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento, entro le scadenze perentorie che, in deroga all'art. 50, sono fissate al 31/10/2014 e al 28/02/2015.
2. Ai fini del versamento del tributo TASI le scadenze e le rate saranno quelle fissate dalla normativa vigente.
3. Ai fini del versamento dell'IMU le scadenze per le rate di acconto e saldo rimangono quelle di legge al 16/06/2014 e 16/12/2014.

## **ALLEGATO A**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## **ALLEGATO B**

Determinazione delle tariffe ai sensi del D.P.R. 158/1999.

La tariffa è articolata in quota fissa e quota variabile:

$$T = QF + QV$$

La **quota fissa** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{ud} = Q_{ud} * Ka * Sup$$

dove:

$Q_{ud}$  = quota unitaria, espressa in €/m<sup>2</sup>, determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

$Ka$  = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

$Sup$  = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QF_{und} = Q_{und} * Kc * Sup$$

dove:

$Q_{und}$  = quota unitaria, espressa in €/m<sup>2</sup>, determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali ed aree occupati dalle stesse

$Kc$  = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività

$Sup$  = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

La **quota variabile** è determinata:

a) per le **utenze domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Q_{udv} * Kb * Cu$$

dove:

$Q_{udv}$  = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti il nucleo familiare

$Kb$  = coefficiente di correzione di cui al D.P.R. 158/1999 che tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza

$Cu$  = costo unitario espresso in €/Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

b) per le **utenze non domestiche** con l'applicazione della seguente formula:

$$QV = Cu * Kd * Sup$$

dove:

$Cu$  = costo unitario, espresso in €/kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse

$Kd$  = coefficiente potenziale di produzione, espresso in Kg/m<sup>2</sup>, di cui al D.P.R. 158/1999, che tiene conto della quantità di rifiuto prodotta in relazione alla tipologia di attività

$Sup$  = superficie dei locali ed aree occupati dalla singola utenza, in cui si svolge l'attività produttiva

**ALLEGATO C**

Categorie ex D.P.R. 158/1999 e relativi range di coefficienti

a) utenza domestica

| COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI |      |            |            |
|-----------------------------------|------|------------|------------|
| Occupanti                         | Ka   | Kb         |            |
|                                   |      | <i>min</i> | <i>max</i> |
| 1                                 | 0,84 | 0,60       | 1,00       |
| 2                                 | 0,98 | 1,40       | 1,80       |
| 3                                 | 1,08 | 1,80       | 2,30       |
| 4                                 | 1,16 | 2,20       | 3,00       |
| 5                                 | 1,24 | 2,90       | 3,60       |
| 6+                                | 1,30 | 3,40       | 4,10       |

b) utenza non domestica

| COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI |            |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Categoria                         | Kc         |            | Kd         |            |
|                                   | <i>min</i> | <i>max</i> | <i>min</i> | <i>max</i> |
| 1                                 | 0,32       | 0,51       | 2,60       | 4,20       |
| 2                                 | 0,67       | 0,80       | 5,51       | 6,55       |
| 3                                 | 0,38       | 0,63       | 3,11       | 5,20       |
| 4                                 | 0,30       | 0,43       | 2,50       | 3,55       |
| 5                                 | 1,07       | 1,33       | 8,79       | 10,93      |
| 6                                 | 0,80       | 0,91       | 6,55       | 7,49       |
| 7                                 | 0,95       | 1,00       | 7,82       | 8,19       |
| 8                                 | 1,00       | 1,13       | 8,21       | 9,30       |
| 9                                 | 0,55       | 0,58       | 4,50       | 4,78       |
| 10                                | 0,87       | 1,11       | 7,11       | 9,12       |
| 11                                | 1,07       | 1,52       | 8,80       | 12,45      |
| 12                                | 0,72       | 1,04       | 5,90       | 8,50       |
| 13                                | 0,92       | 1,16       | 7,55       | 9,48       |
| 14                                | 0,43       | 0,91       | 3,50       | 7,50       |
| 15                                | 0,55       | 1,09       | 4,50       | 8,92       |
| 16                                | 4,84       | 7,42       | 39,67      | 60,88      |
| 17                                | 3,64       | 6,28       | 29,82      | 51,47      |
| 18                                | 1,76       | 2,38       | 14,43      | 19,55      |
| 19                                | 1,54       | 2,61       | 12,59      | 21,41      |
| 20                                | 6,06       | 10,44      | 49,72      | 85,60      |
| 21                                | 1,04       | 1,64       | 8,56       | 13,45      |

